

Proposta N° 475 / Prot. Data 16/12/2016		Immediata esecuzione ☒ SI ☐ NO
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 431 del Reg. Data 22/12/2016	OGGETTO :	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO (MSNARA) IN CONVITTO PRESSO GLI ISTITUTI DI RICOVERO PER LA DURATA DI MESI 4 (QUATTRO)
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 13,45 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella		X
6)	Assessore Saverino Nadia	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: *“Approvazione Convenzione per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in convitto presso gli istituti di ricovero per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dall'01/01/2017 al 31/12/2017 ”*, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrano in analoghe situazioni.

Richiamata la legge Regionale n° 22 del 04/05/1986 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Considerato che gli artt. 20 e 23 della suddetta legge Regionale 22/86 dispongono che i Comuni per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, che non gestiscono direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo regionale previsto dall'art. 26 della medesima Legge Regionale n° 22/86;

Atteso che nella seduta del 20/04/2001 il Consiglio Comunale ha approvato gli schemi di convenzione tipo per gestione case di riposo, case protette, comunità alloggio per anziani e disabili, case di accoglienza per gestanti ragazze madri e donne in difficoltà in conformità a quanto previsto dal D.P.R.S. del 4/06/96;

Richiamate le Delibere nn.rr. 407 e 409 del 28/12/2015, n. 315 del 19/10/2016 di approvazione convenzione per il servizio di ospitalità di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) presso gli istituti di ricovero per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016;

Dato atto che alla data del 31/12/2016 andranno a scadere le convenzioni sopra citate;

Ritenuto necessario approvare le Convenzioni con gli Enti di seguito elencati per il servizio di ospitalità di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) per la durata di mesi 12 (DODICI), ossia dal 01/01/2017 al 31/12/2017:

1) COOP. “LETIZIA” - C.A. “HAPPY HOUSE” di Alcamo con sede in Via A.Carrera, n. 33;

2) COOP. “BENESSERE” - C.A. “LA SPERANZA” di Alcamo con sede nella Via Carlo Levi, n.7

3) COOP. “BENESSERE” - C.A. “DI VIA GAMMARA” di Alcamo con sede nella Via Gammara;

Visti gli schemi di convenzione redatti dal 3° Settore Servizi al Cittadino, in conformità a quanto previsto dal D.P.R.S. del 04/06/1996;

Vista la Delibera di C.C. n.° 123 del 24/11/2016 che approva il bilancio di previsione 2016/2018;

Atteso che con Delibera di G.M. n.° 400 del 06/12/2016 è stato approvato il PEG 2016/2018;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi sopra esposti:

- 1) Di approvare gli allegati schemi di Convenzione con gli Enti in premessa riportati

per il servizio di ospitalità di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

- 2) di dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, demanda al Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti;
- 3) Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa deve essere verificata dal Dirigente responsabile nella Determinazione che impegnerà la spesa e riscontrata dal Responsabile del Servizio Finanziario mediante il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000;

Firma del Responsabile del Procedimento
F.to L'assistente Sociale
Rosa Scibilia

Firma del Dirigente
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

Elenco allegati:

- 1) Schema di convenzione C.A. "Happy House" di Alcamo
- 2) Schema di convenzione C.A. "La Speranza" di Alcamo
- 3) Schema di convenzione C.A. "di via Gammara" di Alcamo

LA GIUNTA MUNICIPALE

vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi;

Vista la delibera dell'Anac n. 32 del 20.1.2016;

Vista la successiva deliberazione dell'Anac n. 966 del 14.9.2016;

Preso atto che il sistema dei servizi sociali trova la propria regolamentazione in Sicilia nella l.r. 22/1986 e s.m.i.;

Sentito il segretario comunale che ha illustrato il regime di erogazione dei servizi socio-assistenziali, e il disfavore del sistema per le proroghe contrattuali;

Viste le disposizioni organizzative emanate dal Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali (cfr., tra le altre, circolare n. 4/2014 e 6/2015), da cui si evince che il sistema di erogazione dei servizi sociali da parte dei comuni si svolge attraverso il doppio binario dell'iscrizione all'albo regionale e dell'accreditamento in ambito comunale;

Ritenuto, pertanto, anche funzione del sostanziale rispetto dei principi generali del diritto europeo dei contratti pubblici, effettuare una verifica straordinaria dei bisogni e dei servizi di cui il Comune ha necessità in funzione della domanda, avviando una procedura pubblica per l'accreditamento in ambito comunale, attraverso un sistema di acquisto posti che garantisca parità di condizioni, assicurando la verifica in capo alle istituzioni sociali e ai loro legali rappresentanti e/o titolari di poteri gestionali della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, e del rispetto da parte delle strutture degli standard qualitativi fissati con decreti regionali (l'attività di vigilanza su tali requisiti appartiene al Comune: cfr. nota del Dipartimento regionale della famiglia prot. 8449 del 16.3.2015), nelle more di implementazione di u sistema di qualità delle prestazioni che miri a coniugare efficienza della spesa pubblica e tutela della dignità delle persone ospiti;

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

DELIBERA

Di autorizzare la proroga richiesta per mesi quattro, fino al 30.4.2017, dando mandato all'ufficio di dare attuazione alla superiore direttiva.

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;
con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: *“Approvazione Convenzione per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in convitto presso gli istituti di ricovero per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dall’01/01/2017 al 31/12/2017 ”*

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del 3° Settore SERVIZI AL CITTADINO:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 15/12/2016

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore SERVIZI FINANZIARI.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 15/12/2016

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Visto: L'assessore al ramo

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Ing. Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 3940

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 23/12/2016 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
Alessandra Artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 23/12/2016

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/12/2016

☐ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

☒ dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 22/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 23/12/2016

F.to Santino Lucchese

C O M U N E D I A L C A M O

CONVENZIONE

RELATIVA A GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) E MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO (MSNARA)
PERIODO 01/01/2017-31/12/2017

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ nei locali del **3° Settore Servizi al Cittadino – Sviluppo economico**

TRA

l'Amministrazione Comunale di Alcamo Codice Fiscale n. 80002630814, d'ora in avanti designata con il termine "Ente locale" legalmente rappresentata dalla, _____ domiciliata per la carica presso la sede del 3° Settore Servizi al Cittadino autorizzata alla stipula della presente convenzione con deliberazione n° _____ del _____, esecutiva;

E

La **Cooperativa Sociale Letizia a.r.l** con sede in Marsala Corso Gramsci n. 121, d'ora in avanti nel presente atto designata con il termine di "Ente contraente" rappresentata dal _____ nella qualità di amministratore unico, iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati decreto n. 4223 del 12/10/2015 previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/86 per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Minori presso la **Comunità Alloggio "Happy House"** ubicata in Alcamo in Via A. Carrera n. 33, con capacità ricettiva di 9 minori convivitori più 2 unità circolare del 04/11/2014 prot. 39653 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana, nonché attività didattica.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella Comunità Alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n° 11 minori su n° + 2 posti complessivi, dal 01/01/2017 al 31/12/2017 ovvero fino all'inserimento presso strutture dello SPRAR qualora avvenga entro il 31/12/2017.

Art. 2

La Comunità Alloggio ha una capacità ricettiva di n° _____ posti + 2 (circolare del 04/11/2014 prot. 39653 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana).

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla Comunità. In linea eccezionale e per accertata-obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare ad essere ospitato nella Comunità, previo nulla osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della Comunità e dell'ufficio di servizio sociale del Comune di residenza del minore.

L'Ente contraente con stipula del presente atto si obbliga ad adempiere a tutte le prestazioni per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA), nel rispetto di tutte le normative in materia.

Art. 3

Le Comunità Alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli

Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni Comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- ☐ n° 1 coordinatore;
- ☐ n° 1 assistente sociale;
- ☐ n° 4 educatore professionale;
- ☐ n° 1 mediatore interculturale e linguistico;
- ☐ n° 1 infermiere professionale;
- ☐ n° 1 inserviente;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n° 1 psicologo o neuropsichiatra, e n° 1 operatore legale e/o avvocato.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 16; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato fra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

L'Ente è tenuto a predisporre una scheda personale e una relazione tecnica a carattere sociale sia nella fase di ingresso sia al momento delle dimissioni.

Nella Comunità Alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

Considerata la temporaneità dell'accoglienza, si cureranno in particolare:

- ☐ l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione;
- ☐ la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- ☐ il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;

- ☐ l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- ☐ i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- ☐ l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.);
- ☐ l'assistenza socio-sanitaria;
- ☐ la mediazione culturale;
- ☐ l'orientamento e assistenza legale;
- ☐ servizi di gestione amministrativa: tenuta del registro delle presenze, espletamento di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dei propri diritti, quali presentazione del modulo C3, l'accompagnamento alla commissione di Trapani per il riconoscimento della protezione internazionale, la consulenza legale agli ospiti, la richiesta del permesso di soggiorno, il suo rinnovo, il titolo di viaggio, tessera sanitaria, codice fiscale, carta d'identità, iscrizione centro per l'impiego, rapporti con il Tribunale dei Minori ecc.;

Art. 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposto un contributo in denaro (pocket money) destinato alle piccole spese di carattere personali, come stabilito da direttive nazionali.

Art. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'Asp. competente per territorio, nel rispetto della cultura e della religione del Paese straniero di provenienza del minore. Il vitto include la colazione e i due pasti principali. Nel curare l'alimentazione dei beneficiari si dovrebbe tendere a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con i compagni, sul profilo a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

E', altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, corrisponderà all'Ente gestore la somma di € 45,00 iva inclusa, procapite per i giorni di effettiva presenza, (giusta nota prot. n. 2351 del 05/12/2014 della Prefettura di Trapani relativa alla circolare Ministeriale n. 14241 del 26/11/2014) a partire dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017, fatto salva ogni ulteriore modifica in merito.

Resta inteso che nessun importo integrativo sarà corrisposto nel caso in cui la Regione o altri Enti non assegnino specifiche risorse integrative come sopra indicato, né alcuna anticipazione.

Art. 14

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- 4) cambiamenti di gestione della comunità alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- 5) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo assistenziali del servizio medesimo;
- 6) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 15

La presente convenzione ha la seguente durata: dal 01/01/2017 al 31/12/2017 salvo quanto prescritto dal precedente art. 14.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio per gli ospiti di effettiva presenza senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionare mensilmente sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'autorità competente.

Art. 16

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- ☐ il decreto di autorizzazione al funzionamento per la stipula di convenzioni con i Comuni per l'attuazione dell'assistenza in favore di minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 28 della legge regionale n. 22/86;
- ☐ l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 17

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Art. 18

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del C.C. e della normativa in materia.

Art. 19

Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Trapani.

Art. 20

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

Art. 22

Obblighi dell'Ente appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il sig. _____ nella qualità di amministratore unico, assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trapani della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'amministratore unico

della Cooperativa Sociale Letizia arl

L'ENTE LOCALE

C O M U N E D I A L C A M O

CONVENZIONE PER GESTIONE STRUTTURA DI SECONDO LIVELLO PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO (MSNARA) PERIODO GENNAIO-MARZO 2017

L'anno _____, addì ____ del mese di _____
TRA

l'Amministrazione Comunale di Alcamo Codice Fiscale n. 80002630814, d'ora in avanti designata con il termine "Ente locale" legalmente rappresentata dal Dott. Francesco Maniscalchi, domiciliato per la carica di Dirigente presso la sede del Comune di Alcamo autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione n° _____ del _____, esecutiva;

E

La **Cooperativa Sociale Benessere** con sede in Alcamo Via Porta Palermo n. 78, P.iva n. 01555160819 d'ora in avanti nel presente atto designata con il termine di "Ente contraente" rappresentata dalla _____ nella qualità di legale rappresentante, iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, Decreto n. 4306 del 19/02/2016 previsto dall'art. 26 della legge regionale 09/05/86 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di minori di età 14-18 anni, di genere maschile, presso la Struttura di accoglienza di secondo livello "**La Speranza**" ubicata in Alcamo in Via Carlo Levi n. 7, con capacità ricettiva di n. 12 unità, + 2 unità circolare del 04/11/2014 prot. 39653 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana.

PREMESSO

che la struttura di accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati è un servizio residenziale, a carattere generalmente familiare, specializzato per l'accoglienza di minori che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali, dopo un periodo limitato nei centri di accoglienza temporanea, necessita l'inserimento in strutture che garantiscano l'accompagnamento del minore in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia. La struttura contribuisce allo sviluppo complessivo della persona creando le condizioni per un progetto personalizzato di vita, divenendo così occasione di crescita e reinserimento sociale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad accogliere nella Struttura in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n° 14 minori su n° 12 posti + 2 complessivi, minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) trasferiti dal centro di prima accoglienza dietro provvedimento della Autorità Giudiziaria, con contestuale comunicazione al Comune presso il quale è ubicata la struttura dal 01/01/2017 al 31/12/2017 ovvero fino all'inserimento presso strutture dello SPRAR qualora avvenga entro il 31/12/2017.

Art. 2

La Struttura di accoglienza ha una capacità ricettiva di n° 12 minori + 2 (circolare del 04/11/2014 prot. 39653 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana) di età compresa tra i 14 e i 18 anni di genere maschile. Nella struttura possono, eccezionalmente su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, essere accolti minori di genere diversi da quelli di riferimento, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla struttura.e l'eventuale accoglienza in strutture e/o la permanenza sul territorio italiano saranno disposte in applicazione della normativa vigente in materia di immigrazione. E' preferibile che la struttura accolga minori della stessa "etnia".

La Struttura è aperta per 365 giorni per 24 ore.

L'Ente contraente con stipula del presente atto si obbliga ad adempiere a tutte le prestazioni per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA), nel rispetto di tutte le normative in materia.

Art. 3

La Struttura di accoglienza, inserita nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione n. 600/GAB del 13 agosto 2014.

La struttura per minori ha come obiettivo prioritario lo sviluppo armonioso del minore che gli è stato affidato. L'Ente si impegna dunque a svolgere un'attività educativo-formativa che miri, anche attraverso attività socio-culturali e ricreative, all'integrale e armonico sviluppo della personalità del minore, avendo cura di favorire il rapporto con la comunità locale.

Art. 4

Per lo svolgimento delle attività assegnate alla struttura, l'Ente contraente si impegna a fornire il seguente personale a tempo pieno:

- n° 1 responsabile della direzione e del coordinamento munita di diploma di laurea nella "Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione" o di laurea triennale in Pedagogia, Psicologia, Servizio Sociale o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico;
 - n° 4 educatore professionale in possesso del diploma di laurea nella "Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione", così come previsto dal decreto ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in Pedagogia, Psicologia o di discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico;
 - n° 1 ausiliario da adibire alle pulizie dell'alloggio ed al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze.
- nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n° 1 psicologo, n. 1 assistente sociale, n. 1 animatore socio-culturale, n. 1 mediatore interculturale e linguistico, n. 1 operatore legale e/o avvocato e n. 1 orientatore.

La figura del mediatore culturale e/o linguistico può essere fornita attingendo ad apposito albo distrettuale dei mediatori al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio, nel rispetto delle nazionalità e delle diverse tipologie dei bisogni espressi dai minori.

Nel caso in cui il responsabile della direzione e del coordinamento sia un assistente sociale, non è necessario avvalersi di un'altra unità di detto profilo professionale in regime di convenzione.

Per i profili di natura sanitaria (medico, neuropsichiatra, logopedista, infermiere ecc.) l'Ente dovrà avvalersi del Servizio Sanitario Regionale garantito dall'ASP competente per territorio, secondo la vigente normativa.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari o di tirocinanti. L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerata aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale, con particolare attenzione all'interculturalità.

L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 16; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'amministrazione comunale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato fra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

L'Ente è tenuto a predisporre una scheda personale e una relazione tecnica a carattere sociale sia nella fase di ingresso sia al momento delle dimissioni.

Nella Comunità Alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

Considerata la temporaneità dell'accoglienza, si cureranno in particolare:

l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione;

la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;

il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;

l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;

i contatti con i coetanei di ambo i sessi;

l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.);

l'assistenza socio-sanitaria;

la mediazione culturale;

l'orientamento e assistenza legale;

servizi di gestione amministrativa: tenuta del registro delle presenze, espletamento di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dei propri diritti, quali presentazione del modulo C3, l'accompagnamento alla commissione di Trapani per il riconoscimento della protezione internazionale, la consulenza legale agli ospiti, la richiesta del permesso di soggiorno, il suo rinnovo, il titolo di viaggio, tessera sanitaria, codice fiscale, carta d'identità, iscrizione centro per l'impiego, rapporti con il Tribunale dei Minori ecc.;

Art. 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 4) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 5) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposto un contributo in denaro (pocket money) destinato alle piccole spese di carattere personali, come stabilito da direttive nazionali.

Art. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'Asp. competente per territorio, nel rispetto della cultura e della religione del Paese straniero di provenienza del minore. Il vitto include la colazione e i due pasti principali. Nel curare l'alimentazione dei beneficiari si dovrebbe tendere a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con i compagni, sul profilo a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la struttura in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

E', altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

L'ingresso del minore in struttura d'accoglienza dovrà essere accompagnato da specifica relazione sociale redatta dal centro di prima accoglienza al fine di trasmettere all'ente tutti gli elementi conoscitivi necessari per la presa in carico del minore. La suddetta relazione sarà inserita nella cartella personale del minore che dovrà contenere documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario, scheda di anamnesi medico-psico-sociale da compilare al momento dell'ingresso e da aggiornare periodicamente.

Per ogni minore dovrà essere definito un progetto personalizzato che consenta di programmare e verificare in itinere il percorso di accoglienza e di inserimento del singolo minore, che dovrà partecipare attivamente alla definizione di un proprio progetto di vita autonomo, che possa trovare una realizzazione nell'uscita dal progetto di accoglienza. Particolare attenzione deve essere prestata nei confronti dei minori portatori di particolari esigenze o vulnerabilità (ad es. minori vittime di tortura e violenza o con gravi disagi psicologici) per i quali dovranno essere attivate specifiche professionalità

L'Ente dovrà inoltre relazionare trimestralmente sull'attività complessivamente svolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi.

L'Ente gestore dovrà inoltre dotarsi di uno strumento di valutazione per garantire la verifica degli obiettivi raggiunti.

Art. 13

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, corrisponderà all'Ente gestore la somma di € 45,00 iva inclusa, pro capite per i giorni di effettiva presenza, (giusta nota prot. n. 2351 del 05/12/2014 della Prefettura di Trapani relativa alla circolare Ministeriale n. 14241 del 26/11/2014) a partire dal fino al , fatto salva ogni ulteriore modifica in merito.

Resta inteso che nessun importo integrativo sarà corrisposto nel caso in cui la Regione o altri Enti non assegnino specifiche risorse integrative come sopra indicato, né alcuna anticipazione.

Art. 14

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

cambiamenti di gestione della comunità alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo assistenziali del servizio medesimo;
mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 15

La presente convenzione ha la seguente durata: dal 01/01/2017 al 31/12/2017 salvo quanto prescritto dal precedente art. 14.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio per gli ospiti di effettiva presenza senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionare mensilmente sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'autorità competente.

Art. 16

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

il decreto di autorizzazione al funzionamento per la stipula di convenzioni con i Comuni per l'attuazione dell'assistenza in favore di minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 28 della legge regionale n. 22/86; l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 17

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Art. 18

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del C.C. e della normativa in materia.

Art. 19

Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Trapani.

Art. 20

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

Art. 22

Obblighi dell'Ente appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- ☐ La signora _____ nella qualità di Legale rappresentante, assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
- ☐ L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trapani della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'ENTE CONTRAENTE

L'ENTE LOCALE

C O M U N E D I A L C A M O

CONVENZIONE RELATIVA A GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) PERIODO 01/01/2017-31/12/2017

L'anno _____, addì _____ del mese di _____
TRA

l'Amministrazione Comunale di Alcamo Codice Fiscale n. 80002630814, d'ora in avanti designata con il termine "Ente locale" legalmente rappresentata dalla, _____ domiciliata per la carica presso la sede del 3° Settore Servizi al Cittadino autorizzata alla stipula della presente convenzione con deliberazione n° _____ del _____, esecutiva;

E

La Cooperativa Sociale Benessere a.r.l con sede in Alcamo in Via Porta Palermo n. 78, P.iva n. 01555160819, d'ora in avanti nel presente atto designata con il termine di "Ente contraente" rappresentata dal _____ nella qualità di amministratore unico, iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati decreto n. 1927 del 19/07/2016 previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/86 per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Minori presso la Comunità Alloggio ubicata in Alcamo in Via Gammara n. 66, con capacità ricettiva di 10 minori convittori più 2 unità circolare del 04/11/2014 prot. 39653 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana, nonché attività didattica.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella Comunità Alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n° 10 minori su n° + 2 posti complessivi, dal 01/01/2017 al 31/12/2017 ovvero fino all'inserimento presso strutture dello SPRAR qualora avvenga entro il 31/12/2017.

Art. 2

La Comunità Alloggio ha una capacità ricettiva di n° _____ posti + 2 (circolare del 04/11/2014 prot. 39653 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana).

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla Comunità. In linea eccezionale e per accertata-obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare ad essere ospitato nella Comunità, previo nulla osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della Comunità e dell'ufficio di servizio sociale del Comune di residenza del minore.

L'Ente contraente con stipula del presente atto si obbliga ad adempiere a tutte le prestazioni per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati (MSNA), nel rispetto di tutte le normative in materia.

Art. 3

Le Comunità Alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

Il D.P. n. 513/2016 della Regione Siciliana prevede che gli enti già autorizzati al funzionamento o iscritti all'albo regionale come "Comunità alloggio per minori" dovranno entro febbraio 2017 adeguarsi secondo il nuovo standard, e chiedere il cambio della tipologia da "Comunità alloggio per minori" a "Struttura di secondo livello".

Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni Comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- ☐ n° 1 coordinatore;
- ☐ n° 1 assistente sociale;
- ☐ n° 4 educatore professionale;
- ☐ n° 1 mediatore interculturale e linguistico;
- ☐ n° 1 infermiere professionale;
- ☐ n° 1 inserviente;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n° 1 psicologo o neuropsichiatra, e n° 1 operatore legale e/o avvocato.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 16; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato fra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

L'Ente è tenuto a predisporre una scheda personale e una relazione tecnica a carattere sociale sia nella fase di ingresso sia al momento delle dimissioni.

Nella Comunità Alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

Considerata la temporaneità dell'accoglienza, si cureranno in particolare:

- ☐ l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione;
- ☐ la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- ☐ il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- ☐ l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- ☐ i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- ☐ l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.);
- ☐ l'assistenza socio-sanitaria;
- ☐ la mediazione culturale;
- ☐ l'orientamento e assistenza legale;
- ☐ servizi di gestione amministrativa: tenuta del registro delle presenze, espletamento di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dei propri diritti, quali presentazione del modulo C3, l'accompagnamento alla commissione di Trapani per il riconoscimento della protezione internazionale, la consulenza legale agli ospiti, la richiesta del permesso di soggiorno, il suo rinnovo, il titolo di viaggio, tessera sanitaria, codice fiscale, carta d'identità, iscrizione centro per l'impiego, rapporti con il Tribunale dei Minori ecc.;

Art. 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 7) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 8) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposto un contributo in denaro (pocket money) destinato alle piccole spese di carattere personali, come stabilito da direttive nazionali.

Art. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'Asp. competente per territorio, nel rispetto della cultura e della religione del Paese straniero di

provenienza del minore. Il vitto include la colazione e i due pasti principali. Nel curare l'alimentazione dei beneficiari si dovrebbe tendere a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con i compagni, sul profilo a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

E', altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, corrisponderà all'Ente gestore la somma di € 45,00 iva inclusa, procapite per i giorni di effettiva presenza, (giusta nota prot. n. 2351 del 05/12/2014 della Prefettura di Trapani relativa alla circolare Ministeriale n. 14241 del 26/11/2014) a partire dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017, fatto salva ogni ulteriore modifica in merito.

Resta inteso che nessun importo integrativo sarà corrisposto nel caso in cui la Regione o altri Enti non assegnino specifiche risorse integrative come sopra indicato, né alcuna anticipazione.

Art. 14

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- 3) cambiamenti di gestione della comunità alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- 4) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo assistenziali del servizio medesimo;
- 5) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 15

La presente convenzione ha la seguente durata: dal 01/01/2017 al 31/12/2017 salvo quanto prescritto dal precedente art. 14.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio per gli ospiti di effettiva presenza senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionare mensilmente sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'autorità competente.

Art. 16

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- ☐ il decreto di autorizzazione al funzionamento per la stipula di convenzioni con i Comuni per l'attuazione dell'assistenza in favore di minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 28 della legge regionale n. 22/86;
- ☐ l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 17

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Art. 18

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del C.C. e della normativa in materia.

Art. 19

Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Trapani.

Art. 20

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

Art. 22

Obblighi dell'Ente appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

3. La _____ nella qualità di Legale rappresentante, assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trapani della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'ENTE CONTRAENTE

L'ENTE LOCALE